

Atto del Governo n. 109

Schema di d.lgs. recante disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato

Artisti 7607

Artisti 7607 è una società cooperativa fondata nel 2013 da alcuni tra i più importanti attori del cinema italiano - tra i quali Elio Germano, Cinzia Mascoli, Neri Marcorè, Carmen Giardina, Claudio Santamaria, Paolo Calabresi - che opera nel mercato dell'intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore e **rappresenta oltre 3000 artisti impegnati in Italia e all'estero** nel cinema, nella televisione e nel teatro.

Artisti 7607 - regolarmente iscritta nell'elenco degli Organismi di Gestione Collettiva e delle Entità di Gestione Indipendenti di cui alla delibera n. 396/17/CONS dell'AGCOM - è l'unica società di gestione collettiva che opera esclusivamente nel settore audiovisivo.

La cooperativa è stata promotrice del processo di liberalizzazione del mercato dell'intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore (art. 39 DL 1/2012).

Il rapporto tra gli artisti e i fornitori di servizi di media audiovisivi

I diritti connessi al diritto d'autore sono diritti patrimoniali che derivano dallo sfruttamento economico di un'opera audiovisiva. Sono compensi - di solito di modesta entità - riconosciuti dagli utilizzatori di un'opera (televisioni e piattaforme *streaming*) agli artisti interpreti ed esecutori (AIE) per le ritrasmissioni (o utilizzazioni) delle opere in cui hanno lavorato. Si tratta di un vero e proprio "salario differito" nel tempo per una categoria di professionisti - attori e doppiatori - il cui impiego è per natura saltuario. È quindi un "credito da lavoro" a tutti gli effetti che i titolari aventi diritto vantano nei confronti degli utilizzatori. I diritti connessi al diritto d'autore sono disciplinati dal Titolo II della legge sul diritto d'autore (n. 633/1941), la quale è stata recentemente modificata dalla Direttiva *Copyright* (n. 2019/790) - e dal relativo decreto di recepimento, d.lgs. n. 177/2021 - per stabilire, tra l'altro, che la **remunerazione** degli AIE deve essere **adeguata e proporzionata al valore economico effettivo o potenziale** dei diritti (Considerando n.73 e art.18 della Direttiva).

Oggi il mercato dello *streaming* sta registrando una crescita esponenziale e molto rapida che comporta un aumento dello sfruttamento delle opere in tutte le forme. Appare evidente che, se aumentano gli abbonati o le visualizzazioni di un'opera, e quindi i ricavi per la piattaforma, dovrebbero aumentare anche i compensi degli artisti. Eppure, questo non accade.

Per poter definire l'entità di tali compensi, è necessario disporre di un quadro completo delle informazioni sugli sfruttamenti e sui relativi ricavi. In più passaggi della Direttiva *Copyright*, infatti, si sottolinea (Considerando n. 72) il fatto che gli AIE - creditori - si trovino in una posizione contrattuale più debole nei confronti degli utilizzatori - debitori - e quindi necessitino di informazioni per poter valutare il valore economico dei propri diritti, evidenziando (Considerando n.75) che gli artisti spesso si imbattono in una mancanza di trasparenza da parte degli utilizzatori. Infatti, **la gran parte delle piattaforme non comunica i dati previsti dal dettato normativo** ai fini di una negoziazione del compenso in buona fede, o, nel migliore di casi, i dati comunicati sono molto carenti o incompleti.

Artisti 7607 registra, da diverso tempo, **atteggiamenti dilatori e ostruzionistici da parte delle piattaforme** che hanno portato la società a non poter sottoscrivere accordi con le stesse. Infatti, qualsiasi accordo concluso in assenza dei dati per la definizione dei compensi, avrebbe determinato da parte di Artisti 7607 un comportamento non in linea con il mandato ricevuto dai propri artisti associati.

La proposta normativa

L'articolo 23 del d.lgs. n. 35/2017 di recepimento della direttiva *Barnier* (n. 2014/26) ha introdotto l'obbligo in capo ai fornitori di servizi di media audiovisivi di trasmettere agli organismi di gestione collettiva, nonché alle entità di gestione indipendente, le pertinenti informazioni a loro disposizione - necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti d'autore e dei diritti connessi ai fini della quantificazione del compenso adeguato e proporzionato spettante ai titolari dei diritti - e riguardanti lo sfruttamento economico di opere protette. Tuttavia, dal 2017 ad oggi **tale obbligo è, nella gran parte dei casi, disatteso e la sanzione non è stata pressoché mai applicata.**

La trasmissione delle informazioni da parte degli utilizzatori è essenziale per garantire la giusta remunerazione degli artisti e dei titolari dei diritti, riconoscendo il valore del loro lavoro e proteggendo i relativi interessi economici. Senza un flusso trasparente e completo di informazioni, infatti, le società di intermediazione non sono in grado di negoziare in modo congruo ed efficace a nome degli artisti rappresentati, che rischiano di ricevere compensi irrisori per l'utilizzo delle loro opere. A conferma della certezza del credito vantato dagli AIE e della necessità di disporre dei dati, si cita l'articolo 110-quater della legge sul diritto d'autore, che stabilisce che **la mancata comunicazione delle informazioni** previste dalla normativa, **“costituisce una presunzione legale di inadeguatezza del compenso** in favore dei titolari dei diritti”.

Oggi gli utilizzatori non temono l'eventuale azione legale avviata nei loro confronti e, anzi, continuano a non fornire le informazioni previste dalla normativa forti delle lungaggini della

giustizia italiana. Inoltre, indipendentemente dai tempi della giustizia civile, si registra l'inefficacia dell'azione dell'Autorità di settore, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Come detto, la sanzione prevista dall'articolo 110-quater della legge sul diritto d'autore non si è rivelata un efficace deterrente, stante la mancata applicazione nel corso degli anni. In ogni caso, anche qualora l'AGCOM la applicasse, non andrebbe a tutelare gli AIE in quanto la sanzione ha un carattere meramente afflittivo e non si traduce in un ristoro né tantomeno nel riconoscimento del credito loro spettante. Tale scenario rende **urgente l'identificazione di uno strumento giuridico alternativo e più efficace per tutelare gli artisti** e il loro diritto all'ottenimento del credito.

Pertanto, proprio in virtù dei principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi enunciati all'articolo 4 del d.lgs. n. 208/2021, che ricomprendono la tutela dei diritti d'autore e della proprietà intellettuale, si propone di valutare l'inserimento della seguente condizione nell'espressione del parere al Governo, volta ad introdurre la possibilità per gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente di **esigere il credito** spettante agli AIE rappresentati **facendo ricorso allo strumento del decreto ingiuntivo**, in caso di violazione delle disposizioni normative (art. 23 d.lgs. 35/2017 e art. 110-quater legge n. 633/1941) da parte degli utilizzatori:

All'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, dopo la lettera b inserire la seguente:

c) ai fini della quantificazione del compenso adeguato e proporzionato spettante ai titolari aventi diritto, le società dei servizi media audiovisivi trasmettono senza indugio e nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. n.177/2021 alle società di intermediazione del diritto d'autore e dei diritti connessi iscritti nell'elenco degli Organismi di Gestione Collettiva e delle Entità di Gestione Indipendenti di cui alla delibera n. 396/17/CONS dell'AGCOM i dati e tutte le informazioni relative alle riutilizzazioni delle opere, ivi inclusi il numero di abbonati, le visualizzazioni e i ricavi conseguiti dagli sfruttamenti delle opere, in un formato leggibile e interoperabile. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 110-quater della legge n. 633/1941 e dall'articolo 23 del d.lgs. 35/2017, in caso di violazione dei termini o di mancata comunicazione dei suddetti dati, le società di intermediazione iscritte al citato elenco, in qualità di rappresentanti di creditori, sono autorizzate a compiere attestazioni di credito per il diritto d'autore e diritti connessi al diritto d'autore sulla base delle tariffe pubblicate e dei dati in loro possesso; dette attestazioni costituiscono titolo di credito da lavoro, certo ed esigibile e autorizzano il ricorso alla procedura di cui all'art.633 del c.p.c. .

Roma, 13 febbraio 2024.